



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 276

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 28 maggio 2024

## INDICE

### Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 21
---	----------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 22
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 23
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 25

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 28
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)</i> . . . . .	» 41

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 42
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 43
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i> . . . . .	» 50
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 50

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i> . . . . .	» 71

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	72
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i> . . . . .	»	81
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	81
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	85

### **Commissioni straordinarie**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	115
---	-------------	-----

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	117
---	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	119
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: <i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	124
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	125

---



## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GIORGIS**

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore CATALDI (*M5S*), il quale osserva che la nozione di Mezzogiorno geografico non corrisponde a quella di Mezzogiorno economico, in quanto non tiene conto delle peculiarità delle aree interne attigue ai confini, che presentano spesso caratteristiche comparabili.

Il PRESIDENTE rileva che la considerazione espressa investe aspetti di indirizzo politico da tenere presenti nella fase di predisposizione delle misure di sostegno ai territori. Ritiene che il parere illustrato metta in luce il contributo concreto del Comitato al miglioramento della qualità della legislazione, che si esprime anche attraverso proposte emendative articolate e puntuali. Auspica che siano rafforzate la chiarezza delle norme e la certezza del diritto con l'accoglimento delle soluzioni normative proposte.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 1133**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge modifica le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse delle politiche di coesione, rafforzando i compiti della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione e i flussi informativi nel sistema nazionale di monitoraggio. In particolare, l'articolo 26 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifichi l'efficacia formativa dei corsi svolti dagli enti accreditati utilizzando i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; al riguardo, è opportuno che i risultati della valutazione siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevata preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti e precisamente:

innanzitutto, le definizioni recate dall'articolo 1, comma 4, e diversamente ricorrenti nell'insieme degli articoli del decreto-legge, sono imprecise sotto diversi aspetti. Nello specifico, si danno definizioni alternative per il medesimo oggetto; le definizioni non sono usate in maniera univoca negli articoli del decreto-legge, sia perché sono utilizzate anche per indicare oggetti diversi, sia perché in taluni casi non se ne fa uso e si ricorre all'identificazione specifica dell'oggetto che era stato precedentemente definito; al contrario, vi sono atti o oggetti ripetutamente citati nel seguito del decreto-legge per i quali non solo non è fornita una definizione nel suddetto comma 4 dell'articolo 1, ma la cui indicazione reca diversi gradi di completezza e incompletezza nell'insieme del testo (si veda ad esempio l'Accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia, indicato in maniera parzialmente incompleta all'articolo 2, e poi ripetutamente citato nel resto del testo in una forma abbreviata che non è stata precedentemente indicata);

in secondo luogo, non è assicurata la necessaria uniformità nella citazione di atti normativi e amministrativi. In particolare, le denominazioni di piani e programmi nazionali sono spesso scorrette o confuse e difformi non solo tra articoli diversi, ma anche all'interno dello stesso

articolo, mentre le citazioni degli atti normativi, sia dell'Unione europea che nazionali, si alternano nelle forme completa e breve in modo non coerente. Con specifico riguardo agli atti normativi europei, si nota che sono spesso citati in maniera incompleta e talora non sufficiente per una corretta identificazione; anche le citazioni di atti normativi secondari, in particolare le delibere del CIPESS, sono non uniformi e talora imprecise;

i riferimenti interni allo stesso decreto-legge sono spesso carenti delle indicazioni « del presente decreto » o « del presente articolo », anche dove sarebbe necessario per una corretta comprensione della norma;

sono presenti formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione;

molte rubriche sono formulate in modo eccessivamente stringato, che non consente di comprendere il concreto contenuto dell'articolo;

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione; di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese e di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

al riguardo, si segnala che l'esigenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

analogamente, l'esigenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese e di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del

Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese è già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

la trasposizione delle citate motivazioni nel preambolo del decreto-legge n. 60 del 2024, benché integrate con i riferimenti all'esigenza di emanare « ulteriori disposizioni » e di « intensificare ulteriormente gli interventi » e con precisazioni sugli ambiti di intervento, non appare sufficiente a chiarire le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

il decreto-legge è suddiviso in due titoli, il secondo dei quali contiene a sua volta un solo capo; in tale caso la partizione indicante il capo I (e unico) del titolo II deve essere soppressa;

nel titolo II è incluso l'articolo 38, recante l'entrata in vigore, che è riferito a tutto il decreto-legge e deve quindi essere posto in una partizione a sé, un titolo III recante appunto « Entrata in vigore »;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, la politica di coesione europea è citata cinque volte usando quattro diverse formulazioni, che si rinvergono indifferentemente negli articoli da 2 a 8; si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *a*) reca la definizione di « Cabina di regia »; tale definizione è puramente descrittiva, senza alcun riferimento normativo, mentre alla prima occorrenza in cui è menzionata la Cabina di regia, all'articolo 3 del decreto-legge, questa viene identificata in maniera molto puntuale come la « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » come sarebbe stato decisamente più opportuno fare nella definizione; il riferimento normativo è poi ripetuto al comma 2 del medesimo articolo 3, che ne integra la composizione, sebbene in maniera carente dell'opportuna specificazione della lettera *c*), e all'articolo 10, comma 1. L'articolo 8, comma 1, richiama invece la « Cabina di regia di cui all'articolo 3 » e solo l'articolo 7, ai commi 3 e 4, fa riferimento alla « Cabina di regia »,

come da definizione. All'articolo 27 poi è istituita una diversa Cabina di regia, sempre indicata con la lettera maiuscola, relativa però al solo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro; tuttavia, l'indicazione eccessivamente stringata della definizione di cui alla lettera *a*) rende il riferimento ambiguo. Sarebbe dunque opportuna la soppressione della suddetta lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, con un conseguente coordinamento degli articoli 3, 7, 8 e 10;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *d*) definisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione, utilizzando due formulazioni diverse, la sigla « FSC » e l'espressione « Fondo FSC ». La duplice definizione andrebbe sempre evitata, in quanto foriera di ambiguità e di disomogeneità, oltre al fatto che l'espressione composta reca la duplicazione della parola « Fondo », in quanto corrisponde alla lettera « F » contenuta nella sigla. Oltre a ciò, si osserva che alla prima occasione in cui il suddetto Fondo è citato, all'articolo 4, comma 1, è utilizzata la denominazione completa con la sigla tra parentesi, mentre nel restante testo del decreto-legge il è citato due volte utilizzando la sigla (una al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *c*), e una all'articolo 7, comma 1) e solo una volta l'espressione « Fondo FSC » (all'articolo 33, comma 3). Si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *f*) non solo, come avviene alla lettera *c*), usa due formule per la medesima definizione (« regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »), generando ambiguità e incertezza, ma duplica anche ciò a cui fanno riferimento le due formule, dapprima elencando nominativamente otto regioni meridionali e successivamente facendo riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023: ciò aumenta l'ambiguità e il pericolo di incongruenza, poiché la modifica dell'elenco delle regioni in questa definizione o di quello contenuto nel citato articolo 9 renderebbe non più coerente il contenuto della definizione, poiché non sarebbe più univocamente determinabile a quali regioni o territori fanno riferimento le norme. In merito alle definizioni di cui alla lettera *f*) e a quella di cui alla lettera *h*) va aggiunto che il decreto-legge, nel prosieguo del testo, usa indifferentemente le formule abbreviate delle definizioni (articolo 6; articolo 29; articolo 35, comma 1); l'elenco delle regioni (articolo 11, comma 2; articolo 22, comma 3; articolo 33, comma 1); uno dei riferimenti normativi contenuti nelle definizioni; ulteriori e diversi riferimenti normativi (gli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, fanno riferimento ai « territori » indicati « al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 », che altro non sono che le regioni elencate nella definizione di cui alla lettera *f*)); ulteriori formule più o meno abbreviate (il comma 1 dell'articolo 11 utilizza « regioni del Mezzogiorno d'Italia »). Il comma 7 dell'articolo 17 fa ripetutamente menzione delle « aree del Mezzogiorno » anziché alle « regioni del Mezzogiorno », men-

tre il comma 2 dell'articolo 23 e il comma 2 dell'articolo 24 utilizzano « regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » anziché usare l'acronimo come nella definizione. Il comma 1 dell'articolo 31 usa prima « aree della ZES unica del Mezzogiorno » e poi, per due volte, « aree del Mezzogiorno ». Tutto ciò rende molto incoerente il testo normativo ed è possibile causa di notevole confusione sull'effettivo ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute. Particolarmente significativa, da questo punto di vista, è l'espressione utilizzata all'articolo 34, che parla di « sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma »: il numero di sette regioni fa pensare alla definizione delle « regioni meno sviluppate » (lettera *h*)), mentre la definizione delle « regioni del Mezzogiorno » ne elenca otto. Tali esempi evidenziano la necessità, nella redazione delle norme, di un'attenzione molto maggiore a tali aspetti dell'uniformità, a pena di rendere estremamente difficoltosa l'interpretazione delle stesse. Per l'ambiguità di tutte queste formulazioni e per la difficoltà di individuare con certezza la correzione più opportuna, sia nel complesso del testo che per i singoli casi, non è possibile formulare una proposta di modifica;

l'articolo 4, comma 2, alinea, fa riferimento al « Comitato di sorveglianza » e nello specifico ai « criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma ». Poiché nel decreto-legge è menzionato anche il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi – istituito ai sensi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Commissione europea e confermato quale « sede di coordinamento strategico della politica di coesione » dall'Accordo di partenariato 2021-2027, Comitato citato, peraltro in forma non del tutto corretta, anche dal comma 3 dell'articolo 5 – e appare verosimile che la disposizione si riferisca ai comitati di sorveglianza previsti, per ciascun programma, dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, si ritiene necessaria un'integrazione che consenta di identificare con precisione di quale comitato si tratti;

l'articolo 4, comma 2, lettera *c*), prevede la « complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR; », con una formulazione non scevra da ambiguità; la lettera della disposizione sembrerebbe, infatti, disporre che gli interventi siano complementari ad altri interventi, finanziati a valere sulle risorse del FSC, e alle risorse del PNRR. Al riguardo, si ritiene necessario modificare la disposizione precisando che gli interventi sono complementari ad altri interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC e a valere sulle risorse del PNRR;

l'articolo 5, comma 3, cita il « Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 », utilizzando una denominazione non conforme a quella

recata dal medesimo Accordo di partenariato che si ritiene invece di dover privilegiare;

l'articolo 6, comma 2, prevede che l'utilizzo delle « risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 » avvenga « nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma », non chiarendo se si tratta del Programma nazionale o, come appare più probabile, del Programma complementare; appare, pertanto, opportuno precisare la disposizione in tal senso;

all'articolo 7 la rubrica è formulata in modo eccessivamente sintetico;

all'articolo 7, comma 1, il riferimento ai « programmi europei FESR e FSE Plus » dovrebbe essere riformulato più chiaramente, in analogia con la formula corretta utilizzata al comma 5 dell'articolo 10;

l'articolo 11, comma 1, rinomina in maniera indiretta, senza cioè ricorrere alla novella, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42; successivamente, il medesimo comma 1-ter è novellato dal comma 4 dell'articolo 11 stesso. Al riguardo, sarebbe stato opportuno apportare tutte le novelle sin dal comma 1, evitando di lasciare nel citato articolo 22, interamente novellato, il nome non più corretto del Fondo;

l'articolo 11, comma 2, stabilisce che il fondo è destinato a finanziare interventi « relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche »; successivamente, al comma 3, lettera c), numero 2), tra i criteri di priorità, si indica « la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati ». Nella seconda disposizione viene a mancare qualunque riferimento alle infrastrutture idriche e di servizi educativi mentre nella prima disposizione si faceva riferimento a strutture scolastiche. Quanto alle infrastrutture idriche, sembra opportuno integrare le previsioni del comma 3, lettera c), numero 2), col riferimento alla qualità dei servizi idrici; quanto alla seconda questione, le due disposizioni devono essere adeguate tra loro, integrando le strutture per la cura dell'infanzia nel comma 2 e i servizi scolastici nel comma 3, ritenendo che siano inclusi nella fattispecie sia i servizi scolastici che servizi educativi;

l'articolo 11, comma 8, inserisce un periodo nel comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2023; nel periodo inserito si stabilisce che, ai fini del suddetto comma 3 dell'articolo 7, si tenga conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della

legge n. 42 del 2009, abrogato dal comma 4 del medesimo articolo 11, nel testo vigente « alla data di entrata in vigore della presente disposizione ». Tale formulazione, che è ritenuta accettabile se riferita a un intero articolo o a rigore a un intero comma, non può ammettersi quando riferita a un periodo, in quanto non sarebbe chiaramente identificabile la « disposizione » alla cui entrata in vigore si fa riferimento. È dunque necessaria una correzione, che introduca il riferimento alla data precisa di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, che ha abrogato la norma a cui si rinvia;

all'articolo 14, comma 2, la delibera del CIPESS n. 25/2023 è citata, anziché in forma abbreviata o con i dati di pubblicazione, come avviene all'articolo 10, comma 1, nonché per le altre delibere del CIPESS citate, facendo riferimento alla norma in base alla quale essa è stata adottata. Pur non formalmente errato, tale riferimento non è utile ai fini dell'identificazione né del reperimento della delibera e inoltre introduce una difformità formale nel testo, che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un atto diverso da quello già citato o che ci sia una precisa motivazione nella scelta normativa;

all'articolo 15, il comma 3 reca un primo periodo particolarmente lungo e con diverse frasi incidentali; ciò rende il testo di difficile lettura e causa alcune ambiguità, in particolare per il frequente utilizzo di forme implicite. Risulta, in particolare, alquanto ambigua la frase « aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato », posta subito dopo l'inciso, relativo alle società cui si applica la disposizione, « entrambe società controllate dalla regione Calabria »: a una prima lettura si potrebbe ritenere che le tre attività citate siano l'oggetto delle predette società, mentre da una lettura più approfondita sembra si possa dedurre che siano riferite alle operazioni alle quali la disposizione fa riferimento affinché non si applichino alcune norme alle società in questione. Si rende dunque necessario un intervento che, esplicitando le forme verbali e ripetendo i soggetti, renda la disposizione più leggibile e l'interpretazione univoca. Allo stesso modo, le ultime due frasi del periodo, che contengono due ulteriori requisiti per l'applicazione della disposizione, sono costruite in coordinazione, sottintendendo apparentemente un medesimo soggetto, ma il verbo è coniugato una prima volta al plurale e una seconda al singolare, rendendo evidente che la seconda frase debba essere trasformata in una subordinata relativa;

all'articolo 17, la rubrica è eccessivamente sintetica e appare necessaria una riformulazione;

all'articolo 17, comma 1, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

all'articolo 18, comma 1, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

sempre all'articolo 18, comma 1, è stabilito che la misura recata dall'articolo si applichi nei territori delle regioni del Mezzogiorno, qui indicate con un rinvio all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Tuttavia, il comma 7 prevede che gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c*), si applichino anche « nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 », introducendo un'incongruenza col suddetto comma 1. Appare quindi necessaria un'integrazione del comma 1;

all'articolo 18, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure. Inoltre, nel secondo periodo della lettera *a*) del medesimo comma 7, si rileva una ripetizione dell'ambito territoriale e delle attività cui si applica la disposizione, che sarebbe opportuno sopprimere trattandosi di una specificazione di quanto già previsto al primo periodo della medesima lettera;

l'articolo 19, comma 1, primo periodo, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, di tre soggetti: la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. e l'Ente nazionale per il Microcredito. Tuttavia, mentre il secondo periodo affida all'Ente nazionale per il Microcredito il coordinamento dell'attività formativa e il terzo periodo affida a Invitalia una serie di altre attività, nulla è detto quanto alle mansioni di Sviluppo Lavoro Italia. Sarebbe quindi necessaria un'integrazione che espliciti le attività affidate a quest'ultima società;

l'articolo 22, comma 10, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali « sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 ». La formulazione risulta oscura in relazione a quello che sembra essere un inciso (« per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore »), ma che, con ogni probabilità, è l'esito della mancata ripetizione intermedia della parola « modalità »; appare, pertanto, necessaria un'integrazione in tal senso, da applicare anche al comma 7 dell'articolo 23 e al comma 10 dell'articolo 24, di identica formulazione;

l'articolo 23, comma 2, prevede che il *bonus* istituito dal medesimo articolo si applichi in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, « residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento [il regolamento (UE) n. 651/2014], annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ». Da questa formulazione si desume che il requisito della residenza valga per le regioni della ZES unica e per le aree individuate dal regolamento europeo; tuttavia la citata disposizione del regolamento non fa in alcun modo riferimento ad aree geografiche, bensì a « professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ». Appare, dunque, necessaria una modifica in tal senso;

l'articolo 26, interamente dedicato al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, riporta la sigla del medesimo Sistema, SIISL, peraltro già presente in altri articoli del decreto-legge, solo nella rubrica, utilizzando sempre la denominazione completa nel corpo dell'articolo. Il richiamo del suddetto Sistema manca però del tutto, che sia nella forma completa o in sigla, nella lettera b) del comma 1, prevedendo quindi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba definire « le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni » a qualcosa di non identificato. È quindi necessaria un'integrazione in tal senso;

all'articolo 29, comma 4, terzo e quarto periodo, si fa riferimento al « Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ». Poiché il predetto comma 601 istituisce due Fondi distinti, ovvero il « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato » e il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », è indispensabile identificare con precisione a quale dei due Fondi si vuole fare riferimento, che la relazione tecnica indica nel « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche »;

l'articolo 30, comma 1, reca una novella all'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tale novella prevede, tra l'altro, l'adozione di un decreto « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto », un termine non coerente in quanto il decreto-legge n. 50 è in vigore da oltre due anni. Non potendosi ricorrere alla semplice sostituzione di « decreto » con « disposizione », poiché la novella non sostituisce un intero comma, si suggerisce di ricorrere alla

data fissa, calcolando i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione;

all'articolo 31, in merito all'uso delle espressioni « aree della ZES unica del Mezzogiorno » e « aree del Mezzogiorno », anziché « regioni », nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

all'articolo 31, comma 4, il riferimento alle « individuate fonti di finanziamento » rende impossibile l'identificazione delle fonti medesime. È indispensabile precisare quali siano le fonti in questione, che, in base alla relazione tecnica, sono verosimilmente da individuare nelle risorse di cui al comma 2;

all'articolo 32, i commi 1 e 2 fanno riferimento agli investimenti 2.1 e 2.2 della missione 5, componente 2, del PNRR. Tuttavia, tali investimenti non si rinvengono nell'ultima versione del Piano; si ritiene che possa trattarsi degli investimenti 4 e 5 della medesima componente 2 della missione 5, recanti rispettivamente « Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale » e « Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura) »;

all'articolo 32, comma 2, è presente un riferimento al comma 1, secondo periodo. Poiché il comma 1 consta di un unico periodo, appare opportuno sopprimere il riferimento;

l'articolo 33, comma 3, prevede la possibilità di assegnare risorse per investimenti « nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 ». Tale localizzazione è tuttavia estremamente ambigua, poiché al comma 1 sono elencate sette regioni e si fa riferimento a investimenti « nel territorio delle predette regioni », ma, alla lettera *a*), si parla di « aree industriali produttive e artigianali », che potrebbero più probabilmente essere le destinatarie specifiche degli investimenti di cui al comma 3;

l'articolo 33, comma 4, secondo periodo, prevede la possibilità che Invitalia sia individuata come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi senza che sia specificato il soggetto competente all'individuazione né il tipo di atto necessario a tal fine, « con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3 ». Nel caso degli interventi finanziati ai sensi del comma 3, non è indicato a quali risorse si applichi il « limite del 2 cento », che andrebbero quindi anch'esse specificate;

l'articolo 34, comma 1, primo periodo, prevede l'adozione, in coerenza con il Programma nazionale cultura 2021-2027, di un Piano di azione che individui la tipologia di iniziative ammissibili a finanziamento « nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma ». Tale espressione è particolarmente ambigua, tenuto conto delle definizioni date alle lettere *f*) e *h*) del comma 4 dell'articolo 1; la lettera *f*) reca, infatti, la definizione « regioni del Mezzogiorno » elencandone otto, mentre la lettera *h*) reca la definizione « regioni meno sviluppate » e ne elenca sette, che coincidono con quelle cui è rivolto il citato Programma nazionale cultura. Al fine di evitare ambiguità interpretative della norma, appare necessaria una modifica del testo;

all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sono elencati dei progetti che devono fare parte del Piano di azione previsto dal primo periodo; tra questi è indicata « la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili *under-35* », utilizzando un'espressione, non solo in lingua inglese, ma in più eccessivamente ellittica: il riferimento all'età deve essere inferito dal contesto, e non si specifica se i componenti di età inferiore a 35 anni debbano essere tutti quelli che fanno parte dei complessi orchestrali o solo una parte degli stessi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 26, ritiene opportuno prevedere che i risultati della valutazione di cui al comma 6 siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero.

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*Al titolo II, sopprimere la partizione: « Capo I – Ulteriori disposizioni in materia di investimenti ».*

*All'articolo 38 premettere la seguente partizione: « Titolo III – Disposizioni finali »;*

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 » con le seguenti: « Cabina di regia di cui al comma 1 »;*

*all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: « Cabina di regia » inserire le seguenti: « di cui all'articolo 3 »;*

*all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » con le seguenti: « di cui all'articolo 3 del presente decreto ».*

*All'articolo 1, comma 4, lettera d), sopprimere le parole: « “Fondo FSC” o ».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 » con le seguenti: « dal FSC »;*

*all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: « a valere sul Fondo FSC » con le seguenti: « a valere sul FSC ».*

*All'articolo 4, comma 2, alinea, sostituire le parole: « dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma » con le seguenti: « per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060 ».*

*All'articolo 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: « e con le risorse del PNRR » con le seguenti: « e a valere sulle risorse del PNRR ».*

*All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 » con le seguenti: « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 ».*

*All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « del predetto Programma » aggiungere le seguenti: « operativo complementare ».*

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « criteri di ammissibilità del Programma » inserire le seguenti: « operativo complementare ».*

*All'articolo 7, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione ».*

*All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: « programmi europei FESR e FSE Plus » con le seguenti: « programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus ».*

*All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole da: « il Fondo di cui all'articolo 22 » fino alla fine del comma con le seguenti: « all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: “Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater” sono soppresse e le parole: “Fondo perequativo infrastrutturale” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno” ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « fondo di cui al comma 1 » con le seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».*

*All'articolo 11, al comma 2, dopo la parola: « assistenziali » inserire le seguenti: « , per la cura dell'infanzia » e al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: « servizi educativi, sanitari o assistenziali » con le seguenti: « servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici ».*

*All'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » con le seguenti: « nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 ».*

*All'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 ».*

*All'articolo 15, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « aventi ad oggetto » fino alla fine del periodo con le seguenti: « purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale ».*

*All'articolo 17, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord Italia ».*

*All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « n. 123 » inserire le seguenti: « , e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 ».*

All'articolo 18, comma 7, sostituire le parole: « nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle », ovunque ricorrono, con le seguenti: « nelle regioni del Mezzogiorno e nelle ».

All'articolo 18, comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: « per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 ».

All'articolo 22, comma 10, alle parole: « per la definizione » premettere le seguenti: « le modalità ».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: « per la definizione » premettere le seguenti: « le modalità »;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: « per la definizione » premettere le seguenti: « le modalità ».

All'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: « e nelle aree di cui all'articolo 2 » con le seguenti: « , nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » e le parole: « annualmente individuate » con le seguenti: « annualmente individuati ».

All'articolo 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: « le modalità di accesso » inserire le seguenti: « al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa ».

All'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: « Fondo di cui all'articolo 1, comma 601 » con le seguenti: « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601 ».

All'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « entro la data del 7 luglio 2024 ».

All'articolo 31, comma 4, sostituire le parole: « delle individuate fonti di finanziamento » con le seguenti: « delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 ».

All'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: « investimenti 2.1 e 2.2 » con le seguenti: « investimenti 4 e 5, ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « Investimento 2.1 e Investimento 2.2 » con le seguenti: « investimenti 4 e 5, ».

All'articolo 32, comma 2, sopprimere le parole: « secondo periodo, ».

*All'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: « aree di cui al comma 1 » con le seguenti: « aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), ».*

*All'articolo 34, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma » con le seguenti: « nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma ».*

*All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35 » con le seguenti: « la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni ».*

## **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 28 maggio 2024

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13,25*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE (FCP),  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE (SICP) E DELL'ASSOCIAZIONE  
VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI (VIDAS  
ODV) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MA-  
TERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)*

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 28 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 66**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15*

*AUDIZIONI DI FABIO RENZI, SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE SYMBOLA, DI MARCO BARBETTA, RESPONSABILE UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA CIA – AGRICOLTORI ITALIANI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR MATTEO CARRER, ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI LUCA MASNERI, COORDINATORE DEL TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE PER LA MONTAGNA E SINDACO DI EDOLO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DI PIETRO GIURDANELLA, CONSIGLIERE FNOPI – FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)*

**Sottocommissione per i pareri****59<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TOSATO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(785) *CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito di applicazione delle « altre misure di investimento » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;

– all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alla suddetta richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di prevedere la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preliminarmente all'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto;

– relativamente al comma 6 del medesimo articolo 5, si rappresenta l'opportunità di sostituire la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con quella di « Ministero dell'istruzione e del merito »;

– in relazione all’articolo 7, comma 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare la composizione dell’Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia (ONPE) con una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– per quanto attiene all’articolo 10, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza temporale del relativo onere finanziario.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **Plenaria**

### **220<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd’Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

I senatori CATALDI (*M5S*) e PARRINI (*PD-IDP*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione depositata dai soggetti intervenuti in audizione, nonché i contributi scritti pervenuti in merito all'esame dei disegni di legge nn. 276, 396 e 1054 (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l’opportunità di specificare l’ambito di applicazione delle « altre misure di investimento » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;

– all’articolo 8, comma 1, si invita a valutare l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell’*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di otto articoli che intervengono su ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 7 che trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro. Il Fondo di assistenza in questione fu istituito dalla legge n. 1279 del 1964 con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, con sede presso l'allora Direzione generale della pubblica sicurezza. La sua istituzione rispose a talune finalità assistenziali come ad esempio l'assistenza degli orfani del personale, o del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; il conferimento di contributi scolastici e borse di studio ai figli del personale; l'assicurazione del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi; la concessione di sussidi, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; la concessione di contributi per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti

balneari o montani, biblioteche, ed iniziative simili; la ripartizione o concessione di premi; la costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale.

L'articolo 7 del disegno di legge, oltre ad aver attribuito alla istituenda Fondazione i compiti assistenziali del Fondo prevede adesso anche la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale nonché la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge. Organi della fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Il comma 7 dell'articolo in questione dispone inoltre che il controllo sulle attività della istituenda Fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Quest'ultimo dispone che l'autorità governativa eserciti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provveda alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi; annulli, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, possa sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

Non essendovi osservazioni da formulare, conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 maggio il Governo ha presentato l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge e che alla scadenza del termine sono stati presentati 12 subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Ricorda, altresì, che erano stati presentati anche 9 emendamenti, già pubblicati nella seduta dell'11 aprile scorso, che erano stati illustrati dai senatori Lopreiato, Bazoli e Stefani nella seduta del 17 aprile.

Chiede pertanto ai senatori presentatori dei subemendamenti se intendano illustrarli.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento 1.100, rimarcando come le proposte siano dirette a eliminare il difetto di tassatività della condotta punita dall'emendamento del Governo. Infatti, l'emendamento 1.100 non circoscrive con precisione l'area geografica in cui si è verificata la pubblica calamità; per ovviare a tale *vulnus*, i subemendamenti proposti fanno riferimento alla dichiarazione di stato di emergenza come disciplinata dal decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, specifica che il citato decreto legislativo prevede una procedura molto articolata che attribuisce al Consiglio dei ministri il potere esclusivo di dichiarare lo stato di emergenza: con l'emendamento 1.100, invece, il giudice si sostituirebbe direttamente al Governo nell'individuare l'evento calamitoso e la sua estensione territoriale. Ciò rende la previsione incostituzionale e non consente all'eventuale imputato di avere una prevedibilità circa i possibili effetti della propria condotta. Illustra quindi il subemendamento 1.100/7 volto a punire in maniera più severa i pubblici amministratori che mettono in atto attività criminose proprio approfittando delle calamità naturali che normalmente prevedono procedure semplificate e celeri per la ricostruzione. È rimasta famosa al riguardo la telefonata di un costruttore sulle attività illecite che si sarebbero potute lucrosamente svolgere proprio in occasione della ricostruzione post terremoto. Illustra quindi la proposta emendativa con la quale si prevede di estendere i poteri di arresto in flagranza differita, come già previsto per alcuni reati, anche ai reati di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto.

Poiché non vi sono altri interventi in sede di illustrazione dei subemendamenti, il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sui subemendamenti.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, dichiara innanzitutto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.100, di iniziativa governativa, che risolve alcune delle obiezioni sollevate dal senatore Scarpinato in quanto, in una prospettiva più ampia rispetto a quella dell'originario testo del disegno di legge, inserisce lo sciacallaggio, ovvero l'aver profittato di pubbliche calamità per la commissione di reati, tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale, applicabili pertanto a ogni tipo di reato. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti e tutti i restanti emendamenti presentati al disegno di legge. Sottolinea infine come il tema sotteso al subemendamento 1.100/11 richiederebbe di essere preso in considerazione all'interno di una revisione più generale e sistematica della questione.

Il vice ministro SISTO dichiara di aderire pienamente ai pareri espressi dal relatore.

Si passa al voto.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il subemendamento 1.100/1, è respinto.

Sul subemendamento 1.100/2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), che condivide quanto già ricordato nell'illustrazione dei suoi subemendamenti dal senatore Scarpinato circa la mancanza di tassatività della fattispecie; l'introduzione nel codice di una tale norma troverà difficile applicazione e aumenterà la discrezionalità del giudice, sovente criticata dalla maggioranza. Inoltre, l'emendamento governativo peggiora notevolmente il testo originario in quanto prevede ulteriori aumenti di pena che non sembrano condivisibili.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in questione, non solo condividendo quanto detto dai senatori Scarpinato e Rossomando, ma anche perché la definizione di pubblica calamità è difficile da individuare. Ricorda al riguardo l'incendio, a Milano, del grattacielo « Torre dei Moro », per il quale a lungo si è discusso se l'evento potesse essere classificato come pubblica calamità considerata la natura privata del bene.

Dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento anche il senatore SCARPINATO (*M5S*) che, proprio partendo dalle considerazioni espresse dal relatore Potenti, ritiene che quella proposta dal Governo rappresenti una norma che ha forti probabilità di essere dichiarata incostituzionale.

Posto ai voti l'emendamento 1.100/2 è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/11 e 1.100/12.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti da 1.1 a 1.9.

Il PRESIDENTE informa pertanto che l'emendamento approvato sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 comma 6-ter del Regolamento, alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(824) *Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

(163) *GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all’estero*

(245) *Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano*

(475) *ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*  
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che sull’esame congiunto dei provvedimenti in titolo si sono concluse le audizioni e che sono pervenute anche le memorie degli esperti indicati dai Gruppi che la Commissione non ha audito.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede a nome del suo Gruppo di poter posticipare questa fase procedurale in quanto, per impegni di carattere istituzionale, i senatori Bazoli e Verini, che sul tema vorrebbero intervenire, non possono svolgere oggi il proprio intervento.

Si associano alla richiesta della senatrice Rossomando i senatori SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e LOPREIATO (*M5S*).

Il PRESIDENTE fa quindi presente che la riprogrammazione dei tempi di esame dei provvedimenti sarà oggetto dell’Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

(1066) *BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BONGIORNO (*LSP-PSd’Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante che si compone di 7 articoli.

La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come le tecnologie di intelligenza artificiale, in ragione delle intrinseche capacità di apprendimento e autonomia produttiva, stiano ridefinendo le modalità ope-

rative tradizionali in molti settori, in particolare in quello delle imprese: pertanto, integrare i sistemi con l'intelligenza artificiale potrebbe incidere in positivo sullo sviluppo della produttività del sistema italiano.

Nondimeno, l'utilizzo di tali tecnologie – come è stato sottolineato anche nelle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva della 2<sup>a</sup> Commissione sull'impatto dell'IA nel settore della giustizia – può rappresentare un'opportunità così come, allo stesso tempo, presentare forti rischi etico sociali, con particolare riguardo alla trasparenza nella gestione dei dati, alla protezione della *privacy* dei cittadini ovvero all'affidabilità e all'imparzialità delle tecnologie adottate. Occorre cioè – ed è proprio in questa prospettiva che la 2<sup>a</sup> Commissione ha avviato l'indagine conoscitiva – assicurare come legislatori un corretto bilanciamento tra le esigenze di regolamentazione e promozione di tecnologie fortemente innovative come l'intelligenza artificiale e la tutela dei diritti individuali e collettivi.

Risultano di particolare interesse per la Commissione Giustizia gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 reca disposizioni per la trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale. Il comma 1 dispone che per « contenuti generati da intelligenza artificiale » si intendono tutti i contenuti editoriali compresi testi, video, immagini e voci creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati su intelligenza artificiale. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere identificati e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura (cosiddetto *labelling*), che deve essere fornita dai soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti. Le modalità di attuazione e le sanzioni – proporzionate alla gravità della violazione – sono definite da un regolamento di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è altresì competente per il monitoraggio e l'applicazione delle disposizioni relative al *labelling* dei contenuti creati con IA.

Al riguardo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, anche le sanzioni amministrative – ferma restando la possibile competenza in materia di procedimento di irrogazione delle stesse in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sono soggette al principio di legalità: pertanto la Commissione di merito dovrebbe fissare gli importi delle sanzioni direttamente nella norma di legge.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'intelligenza artificiale. La lettera a) del comma 1 reca la definizione di « replica digitale », ovvero qualsiasi rappresentazione elettronica di nuova creazione generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale ed è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente.

Il successivo comma 2 dispone che solo il titolare dei diritti di immagine può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua per-

sona (o, nel caso di individuo deceduto l'utilizzo della replica digitale deve essere autorizzata dall'esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario). Il comma 5 individua gli usi non autorizzati di repliche digitali, ovvero la produzione, pubblicazione, distribuzione e trasmissione senza consenso di una replica digitale non autorizzata (ma solo laddove il soggetto che svolge l'attività sia a conoscenza del fatto che la replica non sia stata autorizzata). Il comma 6 definisce invece gli usi autorizzati all'interno di trasmissioni sportive, documentari, a fini di commento o satira, come parte di notizie o affari pubblici, ovvero qualora l'utilizzo di una replica digitale sia di modesta entità o incidentale. Qualsiasi uso non autorizzato di una replica digitale, ai sensi del comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1500 ed è previsto che qualsiasi persona che a scopo di lucro effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività (*cf.* comma 4). Quest'ultimo aspetto relativo alle repliche digitali risulta di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia, non solo con riferimento ai profili di tutela dei diritti di immagine, ma anche in relazione al tema più generale della autenticità e veridicità dei mezzi di prova, ed in particolare delle cosiddette prove digitali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(554) Tilde MINASI e altri. – Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi**

(Discussione e rinvio)

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo.

Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, oltre a definire la professione di grafologo ne disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Più nel dettaglio l'articolo 1 delinea l'oggetto del disegno di legge, cioè la disciplina dell'esercizio della professione dei grafologi. L'articolo 2 definisce la professione di grafologo, con il quale si intende «l'esperto di scritture, grafia e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica», distinguendo tre settori di applicazione della scienza grafologica. Tali settori sono costituiti dalla grafologia professionale, dalla grafologia giudiziaria e dalla grafologia rieducativa gli ambiti di applicazione di tale attività. L'articolo 3 elenca i requisiti necessari per l'esercizio della suddetta professione. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei corsi di studio relativi ai percorsi formativi per l'accesso alla professione di grafologo.

Il Capo II, composto dagli articoli 4, 5 e 6, reca disposizioni in materia di albo professionale dei grafologi.

In particolare l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'albo dei grafologi. L'articolo 5 disciplina le condizioni necessarie per l'iscrizione al suddetto albo: il conseguimento del titolo di studio, la cittadinanza italiana (o di altro paese membro dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste un accordo di reciprocità), non aver riportato condanno penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione; il pagamento della quota d'iscrizione annuale all'albo, mentre l'articolo 6 norma i casi che prevedono il decadimento di tale iscrizione, fra questi anche il mancato pagamento per due anni delle quote di iscrizione.

Il Capo III, costituito dagli articoli 7, 8 e 9, interviene in materia di istituzione e composizione dell'ordine dei grafologi.

Nello specifico l'articolo 7 chiarisce che l'ordine è nazionale e specifica la possibilità di istituzione di sedi regionali e provinciali. Possono essere istituite – secondo quanto previsto dalla disposizione – sedi regionali se gli iscritti all'albo residenti in una regione superano le 100 unità e almeno il 30 per cento dei medesimi ne faccia richiesta. L'articolo 8 disciplina gli organi previsti a livello nazionale, quali il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti, e definisce la composizione e i compiti che spettano a tali organi. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'ordine ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Consiglio è composto da cinque membri che sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il tesoriere, i compiti dei quali sono puntualmente indicati nel disegno di legge. L'articolo 9 consente l'istituzione dei medesimi organi, recanti compiti analoghi, nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine.

Il Capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, disciplina le modalità operative per le elezioni del Consiglio nazionale e dei consigli regionali e provinciali, ove costituiti. L'articolo 12 è dedicato al rispetto del codice deontologico e del segreto professionale da parte dei grafologi.

Il Capo V, composto dagli articoli 12 e 13, oltre a prevedere l'obbligo del rispetto del codice deontologico e del segreto professionale, prevede che le tariffe delle prestazioni nei vari settori di applicazione della grafologia siano fissate annualmente da una commissione all'uopo nominata, previo parere favorevole del Consiglio nazionale.

Il Capo VI, costituito dagli articoli 14, 15 e 16, interviene in materia di sanzioni. Nel dettaglio l'articolo 14 elenca le varie sanzioni disciplinari (dal richiamo scritto, alla radiazione nei casi più gravi) per gli iscritti all'albo dei grafologi che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione. L'articolo 15 prevede le modalità del ricorso contro tali sanzioni disciplinari. L'articolo 16 individua i casi che permettono la riammissione all'interno dell'albo.

Il Capo VII, composto dagli articoli 17, 18 e 19, reca norme transitorie.

L'articolo 17 prevede la nomina, da parte del Ministro della giustizia, di una commissione straordinaria, che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione in sede di prima applicazione della legge. L'articolo 18 individua le condizioni per l'iscrizione all'albo nei primi sei mesi di applicazione della legge. L'articolo 19 prevede che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la commissione straordinaria debba procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

Il Capo VIII, composto dal solo articolo 20, dispone la vigilanza del Ministro della giustizia sull'Ordine nazionale dei grafologi.

Il Capo IX, costituito dal solo articolo 21, infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 778****Art. 1.****1.100/1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera a);*
  - b) *sopprimere la lettera b);*
  - c) *sopprimere la lettera c);*
  - d) *sopprimere la lettera d).*
- 

**1.100/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 1.100, sopprimere le lettere a) e d).*

---

**1.100/3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 1.100, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente:

“8-quater se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.” ».

*Consequentemente sopprimere la lettera d).*

---

**1.100/4**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, lettera a), sostituire le parole: « di pubbliche calamità o » con le seguenti: « delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o ».*

---

**1.100/5**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 1.100, lettera a) dopo le parole: « di pubbliche calamità » aggiungere le seguenti: « per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ».*

---

**1.100/6**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, lettera a), sostituire le parole: « di pubbliche calamità o » con le seguenti: « di eventi calamitosi o ».*

---

**1.100/7**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:*

*“Art. 360-bis. – (Circostanze aggravanti) – 1. Le pene stabilite nel capo I sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.” ».*

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: « Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale nonché introduzione dell'articolo 360-bis e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale ».*

---

**1.100/8**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**1.100/9**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**1.100/10**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**1.100/11**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) dopo l'articolo 624-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 624-*ter* – (*Arresto in flagranza differita*) – 1. Nei casi di cui all'articolo 624-*bis* si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.” ».

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* « Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale nonché introduzione dell'articolo 624-*ter* e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale ».

  
\_\_\_\_\_

**1.100/12**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, alla lettera d), sostituire dalle parole: « se ricorre la circostanza » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « se il fatto è commesso avendo il colpevole profittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ».*

---

**1.100**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole: « l'aver profittato » sono inserite le seguenti: « di pubbliche calamità o »;

b) all'articolo 624, terzo comma, le parole: « e 7-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 7-bis e 8-quater »;

c) all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo. »;

d) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente:

« 8-quater se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5). ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:*

« Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 112**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale.

Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione della relattrice, senatrice Murelli, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, con lo scopo di prevenire le minacce perpetrate con mezzi telematici e informatici e di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, in un quadro geopolitico caratterizzato da gravi conflitti internazionali che aumentano il rischio di tali minacce.

La materia della sicurezza cibernetica è regolata a livello dell'Unione europea dalla direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (direttiva NIS – *Network and Information Security*) che reca misure per conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018.

Tale direttiva NIS 1 sarà poi sostituita, a partire dal 18 ottobre 2024, dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (direttiva NIS 2), che aggiorna la normativa al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza e al fine di eliminare le ampie divergenze tra

gli Stati membri con riguardo agli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione. La delega per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).

Successivamente all'attuazione della direttiva NIS 1, è stato adottato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Inoltre, con il decreto-legge n. 82 del 2021 si è proceduto poi alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La sicurezza cibernetica costituisce, infatti, uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese.

Ciò premesso, l'articolo 1 del provvedimento in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, introduce l'obbligo di segnalare alcuni tipi di incidenti che influenzano reti, sistemi informativi e servizi informatici.

L'articolo 2 stabilisce che le amministrazioni, gli enti pubblici e i fornitori di servizi pubblici devono adottare tempestivamente le soluzioni indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in caso di segnalazioni della stessa Agenzia riguardanti specifiche vulnerabilità a cui sono potenzialmente esposti.

L'articolo 3 dispone che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza cibernetica devono notificare e segnalare senza ritardo, entro un massimo di ventiquattro ore, gli incidenti che coinvolgono reti, sistemi informativi e servizi informatici anche al di fuori del Perimetro di loro competenza.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccoglie e pubblica i dati relativi agli incidenti informatici, in base agli obblighi di notifica previsti dalla legge vigente.

L'articolo 5 consente la partecipazione di ulteriori soggetti alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza, come rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Banca d'Italia, per trattare questioni particolarmente rilevanti relative alle iniziative di cybersicurezza del Paese.

L'articolo 6 autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a posticipare gli obblighi informativi e le attività di resilienza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, qualora i servizi di sicurezza della Repubblica lo ritengano strettamente necessario.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che facciano parte del Comitato interministeriale per la

sicurezza della Repubblica (CISR) anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, richiede alle pubbliche amministrazioni specificate nell'articolo 1, comma 1, di istituire una struttura dedicata alle attività di cybersicurezza.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e non contengano vulnerabilità note.

L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, valorizza l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

L'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati, definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 12, modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni relative al personale dell'ACN e l'articolo 13 disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza.

L'articolo 14, modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici.

Al riguardo, in materia di certificazione per la cybersicurezza a livello europeo, viene in rilievo il regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla cybersicurezza) relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, istituita nel 2013. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, cyberresilienza e fiducia all'interno dell'Unione, stabilisce, da un lato, gli obiettivi, i compiti e l'organizzazione dell'ENISA, e, dall'altro, un quadro comune per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nell'Unione.

L'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale ad alcune disposizioni normative dell'Unione europea (regolamento (UE) 2022/2554 e direttiva (UE) 2022/2556) relative alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. In particolare, attraverso l'inserimento della nuova lettera *c-bis* al comma 2 del richiamato articolo 16, vengono introdotti nuovi principi e criteri direttivi

specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.

L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dal precedente articolo 15.

L'articolo 18 reca alcune modifiche alle disposizioni relative ai soggetti che collaborano con la giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, volte ad estendere il campo di applicazione della relativa disciplina agli autori dei reati informatici.

L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 20 interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 21 interviene sul procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.

L'articolo 22 disciplina i rapporti tra l'ACN, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

L'articolo 23, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che in occasione delle ispezioni presso gli uffici giudiziari sia verificato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche dati in uso.

L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce delle varie iniziative assunte in ambito europeo, si ritiene che l'impianto complessivo del provvedimento risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità di cambiamento degli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'ACN anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido.

Il disegno di legge in esame non presenta incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si preannuncia quindi la presentazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo,

di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

La Convenzione, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta « primavera araba » determinasse la caduta del regime, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato ad aggiornare la denominazione formale dello Stato libico in Stato di Libia.

L'intesa bilaterale, basata in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è volta anche a rispondere agli sviluppi delle relazioni con la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e a regolare alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta.

La Convenzione costituirà quindi la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati (*treaty shopping*).

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate nell'articolo 2.

Il metodo per evitare la doppia imposizione (articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, tra esenzione e credito per i redditi di capitale.

Quanto alla cooperazione amministrativa finanziaria (articolo 26), considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in tal modo il superamento del segreto bancario e l'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria ed entrata in vigore.

La Convenzione in esame, conformandosi al modello OCSE tradizionale di convenzione contro le doppie imposizioni, utilizzato dagli Stati membri dell'Unione europea, non genera incompatibilità con l'ordinamento europeo. Si preannuncia quindi la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si riferisce a quanto citato nella relazione introduttiva, inerente alla sottoscrizione dell'accordo nel 2009, ovvero due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta « primavera araba » determinasse la caduta del regime. Sottolinea l'importanza di completare il quadro storico, con la citazione anche dell'intervento delle potenze occidentali e dell'Italia nel 2011.

Ricorda che il Governo dell'epoca concesse l'utilizzo del suo territorio quale base per le operazioni militari che hanno destabilizzato e fatto crollare il regime libico. Poiché tale destabilizzazione perdura a suo avviso ancora oggi, chiede quali siano i referenti nel Governo libico con i quali svolgere le interlocuzioni per l'entrata in vigore della Convenzione oggetto della ratifica in esame, nei confronti della quale esprime comunque condivisione.

Il PRESIDENTE ricorda che lo Stato di Libia, denominazione sancita anche con lo Scambio di note del 2014, incorporato nella Convenzione in ratifica, è a tutti gli effetti un soggetto del diritto internazionale, riconosciuto dalla comunità degli Stati e che partecipa come tale nelle varie organizzazioni internazionali.

La soggettività statale, che si fonda sull'effettivo governo di una popolazione su un territorio, può anche sopportare parziali o temporanee carenze nel controllo dell'intero territorio, senza per questo far venir meno l'esistenza dello Stato stesso.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) solleva il tema della condizionalità che dovrebbe essere posta nelle relazioni internazionali a tutela dei diritti umani delle popolazioni coinvolte. Ricorda come il territorio libico continui a essere estremamente difficile da controllare, a fronte delle diverse tribù in cui si suddivide la popolazione, e come siano presenti dei veri e propri *lager*, dove sono detenute persone in condizioni disumane.

Ritiene quindi importante verificare che la Convenzione non vada a vantaggio di chi compie reati e gestisce attività criminali, come la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Richiama, al riguardo, la prassi dell'Unione europea di inserire apposite clausole, a tutela della democrazia e dei diritti umani, negli accordi conclusi con i Paesi terzi.

Chiede quindi di approfondire il tema e il possibile inserimento di tale condizionalità anche nei rapporti bilaterali con Paesi come la Libia.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) richiama l'importanza di coltivare rapporti costruttivi con il popolo libico, a beneficio di entrambe le parti, come rappresentato anche dalla Convenzione oggetto della ratifica in esame, nonché dalle attività del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Libia, di cui è presidente, e dalla stessa presidente Meloni, che tra i suoi primi viaggi ufficiali all'estero si è recata in visita a Tripoli nel gennaio 2023.

La difficile stabilità del Paese potrebbe ora rafforzarsi con la prospettiva di svolgere elezioni generali, dopo che si è raggiunto un accordo

sulla legge elettorale. La Convenzione sulle doppie imposizioni rappresenta quindi un tassello che va in questa direzione di relazioni costruttive e di stabilizzazione del Paese.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alle argomentazioni, svolte dal senatore Lombardo, sulla necessità di mantenere un punto fermo sull'effettivo rispetto dei diritti umani in Libia, come condizione per poter intrattenere rapporti costruttivi e ratificare accordi come questo sulle doppie imposizioni.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni espresse, di cui riferirà al relatore senatore Zanettin. Ritiene comunque come, proprio una Convenzione come quella in ratifica, vada nella direzione di un rafforzamento dello Stato di diritto, della cooperazione fiscale, della lotta al riciclaggio, della lotta alla sottrazione illecita di risorse finanziarie.

Ragionare in termini problematici, o addirittura bloccare un accordo costruttivo come questo, presupporrebbe di incidere anche su tanti altri accordi, che pur sono stati sottoscritti e ratificati, con Paesi che in qualche misura ancora violano i diritti umani e lo Stato di diritto.

Per quanto riguarda la valutazione sulle cosiddette « primavere arabe », richiama le diverse interpretazioni che sono state proposte, ritenendo comunque che i *leader* di regime che sono stati deposti, pur non essendo certo dei campioni di democraticità, sono stati sostituiti da altri, talvolta legati a realtà fondamentaliste e terroristiche.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) riconosce che l'applicazione delle condizionalità riguarderebbe molti accordi con Paesi non democratici, ma il caso della Libia si presenta come caso peculiare, non paragonabile ad altri Paesi, pur non democratici, essendo pienamente nota la gravità della violazione dei diritti umani nel suo territorio.

Chiede quindi un approfondimento sul tema dell'inserimento della clausola sui diritti umani e la democrazia negli accordi siglati dall'Unione, al fine di promuovere più efficacemente i diritti umani e la democrazia nel mondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 28 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 85**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**244<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Com-

missione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale « collegato » alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante « Principi e finalità »; il Capo II (articoli 7-16) recante « Disposizioni di settore »; il Capo III (articoli 17-22) recante « Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione »; il Capo IV (articoli 23-24) recante « Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore »; il Capo V (articolo 25) recante « Disposizioni penali »; il Capo VI (articolo 26) recante « Disposizioni finanziarie ». L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. ».

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

*(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione

risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno

2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione.

L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato « moria del kiwi ». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: « quantificati in » con le parole: « pari a ».

Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla

relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca – CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale

ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo « aperto » al profilo di capo squadra « esperto » (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo « reparto » nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di rassicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni.

In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'ob-

bligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite rassicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumen-

tali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onori.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudentiale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i para-

metri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

– per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;

– per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà – condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia – avendo riguardo:

– all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

– all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che « alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto »; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 – ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi *1-bis* e *1-ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza – si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

– le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;

– nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare « *immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione* », nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione – nelle successive lettere b) e c), dello stesso articolo 14, comma 1 – che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione co-

attiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-*sexies* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, « *gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati* ».

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 – in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani – determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 13, al comma 1, prevede un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e da quelle nuove che si insedieranno presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione che tenga conto di quanto contenuto in una lettera

inviata dalla Commissione – a seguito di dibattito sul punto nel corso della seduta n. 51 del 21 giugno 2023 – all’Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al vice ministro Leo, con riferimento alla risposta fornita dall’Agenzia stessa all’istanza di interpello sull’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, vertente sul requisito di novità dei beni immobili oggetto di investimenti nelle aree ricadenti nella Zona economica speciale.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) prende atto della proposta del Presidente ai fini di una eventuale nuova proposta di parere da presentare nella seduta di domani.

A richiesta di chiarimento del senatore ORSOMARSO (*FdI*), il PRESIDENTE ricorda che la Regione Puglia aveva già risolto la questione autonomamente.

Il seguito dell’esame è rinviato.

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra le disposizioni di competenza della Commissione sottolineando che l’articolo 1, al comma 2 prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio. Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Oltre alla riduzione significativa del volume d’affari, la norma fissa un’ulteriore condizione per l’accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiare non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come « esposizioni creditizie deteriorate », ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza

di nuovi o maggior oneri per le parti. Il comma 1 prevede la sospensione per un anno del pagamento della rate di mutuo o di altri tipi di finanziamento a rimborso rateale, per la parte capitale, in scadenza nell'anno 2024. Le imprese beneficiarie non devono avere esposizioni debitorie deteriorate. A parere della relatrice sarebbe opportuno specificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo o di altri finanziamenti non ha incidenza sul merito di credito dell'impresa escludendo l'inserimento nella « centrale rischi ».

Il comma 3 incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni. Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Il comma 6 prevede, infine, la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. In particolare il comma 6 dell'articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La finalità dell'intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento UE. Il comma 7 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 del decreto-legge 124 del 2023 assegnando alle imprese operanti nel settore primario un incentivo analogo a quello per le imprese previste nell'area ZES unica. La struttura della disposizione è analoga a quelle già previste dal

citato decreto e omogenea a quelle previste dal decreto-legge 60 del 2024 in corso di esame. Si tratta di una modifica che consente l'applicazione della disciplina degli aiuti di stato anche al settore agricolo con le medesime procedure e responsabilità amministrative di altri settori produttivi. Nello specifico, al settore agricolo, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

In conclusione propone un parere favorevole, disponibile a inserire le osservazioni derivanti dal dibattito e, se condiviso, anche il rilievo precedentemente formulato, come indicato con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, con riferimento all'esame dell'Atto del Governo n. 152.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 63**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*indi del Vice Presidente*

ROSA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure

idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo – adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 – che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che – sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato – tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera *a*) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera *m*). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera *b*) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera *c*) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera *d*) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera *e*).

La lettera *f*) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera *g*) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi – e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato – anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera *h*) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera *i*) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera *l*) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sor-

veglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio « igienico-sanitario » per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di in-

tervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge « siccità », esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto « siccità » vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato – in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione – un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(877) SIGISMONDI e altri. – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice FAROLFI (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali – quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini – esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una pro-

mozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più – l'articolo 3 – che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1066) BASSO e altri.** – *Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*

**(1116) BERGESIO e altri.** – *Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente FAZZONE dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori DI GIROLAMO (*M5S*) e BASSO (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente ROSA ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1136, recante « Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale », sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare)**

Martedì 28 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 102**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*indi del Vice Presidente*  
BERGESIO

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 14*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA, CONFORMA, ITALIA SOLARE, ALLEANZA PER IL FOTOVOLTAICO, UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESÌ (SBB), FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), COMMISSARI STRAORDINARI DI ACCIAIERIE D'ITALIA SPA, CONFINDUSTRIA, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM, UGL METALMECCANICI E USB TARANTO E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI LEGAMBIENTE, ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ASVIS), ASSOESCO E PEACELINK, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 (D-L 63/2024 – AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO)*

**Plenaria**

**134<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che questa mattina hanno avuto inizio le audizioni, che proseguiranno anche nelle giornate di domani e dopodomani. Rammenta altresì che la discussione generale è tuttora aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha trasmesso per le vie brevi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, rispetto al quale sono pervenute proposte di modifica e integrazione da parte dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega.

Il Gruppo del Partito democratico ha invece preannunciato la presentazione di uno schema di parere alternativo.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) pone in evidenza l'opportunità di rendere un parere che sia coordinato con quello che la omologa Commissione della Camera si appresta ad esprimere e che offra suggerimenti e indirizzi al Governo, senza snaturare lo schema di atto da esso trasmesso.

A tal fine, nonché nella prospettiva che la Commissione si esprima sullo schema di parere nella seduta prevista per domani, propone di fruire del pomeriggio della giornata odierna e della mattina di domani per condurre le necessarie interlocuzioni con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tenuto altresì conto sia delle osservazioni avanzate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal Gruppo della Lega sia del parere alternativo preannunciato dal Gruppo del Partito Democratico, si dichiara infine disponibile a far confluire nello schema di parere di maggioranza tutte le osservazioni accoglibili, anche eventualmente presenti nello schema di parere alternativo del Gruppo del Partito Democratico, la cui votazione

risulterà verosimilmente preclusa dall'approvazione della proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni del relatore e si augura che domani si possa procedere al voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1143 (Rafforzamento cybersicurezza nazionale), già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale le Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> hanno fissato ad oggi alle ore 15 il termine per presentare emendamenti. Ove la Commissione volesse esprimersi, si potrebbe integrare l'ordine del giorno e votare il parere nella seduta di domani, 29 maggio, alle ore 13, compatibilmente con l'Assemblea.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di integrazione dell'ordine del giorno.

#### *SULLA MISSIONE A FIORENZUOLA D'ARDA*

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso 23 maggio il Centro di ricerca genomica e bioinformatica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Fiorenzuola d'Arda ha aperto al pubblico i propri laboratori e campi sperimentali in occasione della giornata del « Fascino delle piante 2024 », evento di carattere internazionale promosso in tutto il mondo per far conoscere le piante e l'importanza della ricerca in questo settore. La Commissione avrebbe dovuto partecipare all'evento con una delegazione, ma la missione è stata annullata alla luce del calendario dell'Assemblea. I ricercatori hanno mostrato il funzionamento delle tecnologie di miglioramento genetico tra cui: il miglioramento genetico tramite incrocio; il miglioramento genetico tramite mutagenesi; il miglioramento genetico tramite tecniche di evoluzione assistita (TEA).

Sono state inoltre mostrate le moltissime varietà di orzo coltivate nell'azienda sperimentale del Centro, che ospita una banca del germoplasma con oltre 4000 varietà di orzo i cui semi vengono continuamente moltiplicati e « ringiovaniti ».

Sono stati svolti anche esperimenti per l'estrazione del DNA di kiwi senza le strumentazioni da laboratorio e sono stati esposti molti stand dove sono state spiegate tutte le altre attività di ricerca svolte, tra le quali: gli studi sulla capacità delle piante di assorbire acqua attraverso la

misurazione delle radici e quindi la possibilità di selezionare piante con radici più o meno profonde, o espanse, per individuare quelle varietà più resistenti alla siccità; gli studi sull'utilizzo dei metaboliti secondari, ovvero di quelle sostanze di difesa da virus, funghi e batteri che costituiscono una validissima alternativa all'utilizzo di composti chimici; gli studi su come migliorare diverse specie orticole, tra le quali asparagi e melanzane, attraverso tecniche tradizionali, colture in vitro e biotecnologie; gli studi sulla canapa, una coltura antichissima e con caratteristiche di sostenibilità che hanno risvegliato l'interesse di tutti nell'era della transizione ecologica. A tale riguardo, sono state evidenziate le molteplici potenzialità della coltura per una filiera sostenibile e redditizia basata sulla produzione di alimenti ad elevato potere nutrizionale e materie prime di qualità per l'industria tessile e edile.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

**196<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, i commi 1 e 2 dell'articolo 1, riguardanti l'obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, in carico a una serie di soggetti, fra i quali sono comprese le aziende sanitarie locali, mentre il comma 7 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo gli operatori di servizi nel settore sanitario essenziali per il mantenimento di attività sociali fondamentali, la cui fornitura dipende dalla rete e dai servizi informativi e in cui un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio.

L'articolo 2, comma 1, prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) possa segnalare a una serie di soggetti pubblici, comprendente le aziende sanitarie locali e gli operatori di servizi essenziali del settore sanitario, le loro specifiche vulnerabilità. I destinatari devono provvedere all'adozione dei conseguenti interventi risolutivi.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono dotarsi di una struttura per la cybersicurezza. Il successivo comma 2 istituisce la figura del referente per la cybersicurezza all'interno delle medesime strutture, individuato in ragione di specifiche professionalità e competenze. In caso di mancanza di dipendenti muniti dei requisiti necessari potrà essere incaricato il dipendente di un'altra amministrazione pubblica, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'ACN che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi non possono essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza.

Il comma 2 dispone che fino al 31 dicembre 2026 per il personale dell'ACN il requisito di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio all'Area manageriale e alte professionalità sia fissato in tre anni.

L'articolo 13, comma 1, prevede che chi abbia ricoperto la carica di direttore generale e di vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ovvero vi abbia svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possa svolgere, nei tre anni successivi e salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata ove istituita, attività lavorativa, professionale o consulenziale, né possa ricoprire cariche presso soggetti esteri, ovvero presso soggetti privati italiani che svolgano attività di rilevanza strategica.

Il comma 2 pone il divieto inderogabile al personale del ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, attività lavorativa, professionale o di consulenza, ovvero ricoprire cariche, presso enti o privati titolari di licenza per prestare vigilanza o custodia o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa. Per il medesimo personale, qualora abbia partecipato a specifici percorsi formativi di specializzazione nell'interesse e a spese della DIS, dell'AISE e dell'AISI, il comma 3 pone un divieto triennale di assunzione o di assunzione di incarichi presso soggetti privati.

Il comma 5 demanda a un regolamento la definizione delle procedure di autorizzazione – per i casi autorizzabili ai sensi del comma 1 – nonché gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti.

Infine, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi sul testo della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione permanente; dà conto altresì della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).

Per l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica ha la parola la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale fa presente in particolar modo l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in discussione. Le proposte emendative presentate non consistono in mere riproposizioni di emendamenti già trattati nell'altro ramo del Parlamento ma sono piuttosto il risultato di successivi approfondimenti. Le questioni di maggiore rilevanza oggetto delle proposte di modifica consistono in particolare nelle successioni a vantaggio degli enti del Terzo settore, in quanto le relative procedure risultano attualmente eccessivamente complesse e onerose. È inoltre utile consentire ai soggetti beneficiari delle quote a valere sul 5 per mille dell'Irpef di conoscere quanti hanno deciso la destinazione di tali risorse, al fine di consentire un maggiore coinvolgimento nelle attività degli enti beneficiari. L'emendamento 2.0.1 è in particolare finalizzato al sostegno ai comuni in relazione ai casi di affidamento di minori e di famiglie in difficoltà, mentre l'emendamento 4.1 è teso a valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) specifica che le proposte presentate dai senatori del suo Gruppo hanno in primo luogo la finalità di porre un rimedio agli effetti negativi sul piano sociale del superamento del reddito di cittadinanza. In particolare, l'emendamento 2.2 prevede l'istituzione di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile presso ogni Prefettura, mentre l'emendamento 2.3 reca una disposizione volta a potenziare le capacità di intervento degli assistenti sociali e dei comuni nei confronti della dispersione scolastica e dell'emarginazione sociale.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra l'emendamento 3.0.1, recante disposizioni per il sostegno dell'attività delle as-

sociazioni musicali. Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.1, finalizzato a garantire l'ammissione al riparto dei fondi del 5 per mille della generalità degli enti del Terzo settore nella fase di trasmigrazione nel registro unico. Infine, con l'emendamento 4.9 si intende agevolare le attività di vendita occasionali e le iniziative occasionali di solidarietà.

Il senatore RUSSO (*FdI*) interviene sul complesso degli ordini del giorno presentati, sottolineando la finalità di impegnare il Governo all'individuazione, successiva ai necessari approfondimenti di merito, dei veicoli normativi idonei a intervenire su aspetti di particolare complessità, quali le questioni delle successioni e delle donazioni, nonché del 5 per mille.

Il presidente ZAFFINI avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, nonché sulle proposte 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.

In risposta ad una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), specifica che la contrarietà all'emendamento 2.0.1 è motivata dalla necessità di evitare un prolungamento dell'*iter* di approvazione, in ragione dell'esigenza di garantire rapidamente agli enti del Terzo settore la necessaria certezza giuridica. Tuttavia il Governo intende tenere conto delle sensibilità veicolate dagli emendamenti presentati al fine di enucleare successive possibilità di miglioramento della legislazione sul Terzo settore.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.1.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché sull'emendamento 4.0.1, il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO è contrario.

La relatrice MANCINI (*FdI*) si esprime in senso contrario all'emendamento 5.0.1.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

Sugli emendamenti 7.1 e 7.0.1 il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono successivamente parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.

Il presidente ZAFFINI avverte che si passerà ora alle votazioni e che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del Regolamento, ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni stesse, si procederà anzitutto alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.

Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

In esito a distinte e successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con distinte votazioni la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.1, ritenendo non sufficientemente motivata la contrarietà del Governo. Inoltre, sottraendosi al confronto sul merito, il Governo svilisce il ruolo del Parlamento, nel caso specifico inibendo di fatto la possibilità del Senato di apportare miglioramenti a una proposta legislativa.

L'emendamento 2.0.1 è quindi posto in votazione e respinto.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) e il senatore MAZZELLA (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 2.0.2, che è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.0.3, il quale dispone l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative a favore dei minori a rischio devianza.

Il senatore RUSSO (*FdI*) osserva che alle richiamate iniziative è già destinato, a legislazione vigente, un finanziamento adeguato. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

L'emendamento 2.0.3, posto in votazione, è respinto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

**G/1097/1/10**

RUSSO, LEONARDI

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo *non-profit* di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);

analogamente all'imposta di successione, anche l'imposta di registro rappresenta una distorsione in tema di solidarietà passiva, soprattutto nel caso di decadenza dei benefici fiscali « prima casa » richiesti dagli acquirenti in sede di compravendita di immobili acquistati dagli Enti del Terzo Settore;

nella prassi, la finalità degli Enti implica la necessità di alienare in breve tempo gli immobili ricevuti con i lasciti testamentari o altre liberalità, con il fine di ricavarne la corrispondente provvista monetaria da destinare alle finalità sociali statutarie,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad esonerare le organizzazioni *non-profit* dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13.

---

**G/1097/2/10**

RUSSO, LEONARDI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo *non-profit* di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 702 c.c. prevede che «L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;

stando alla lettera della norma, l'esecutore testamentario può rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia della nomina esclusivamente presso la cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione;

in considerazione della prevalenza di nomine di esecutori testamentari nei casi di lasciti solidali, la disposizione rappresenta un aggravio del carico di lavoro per le cancellerie e, nel complesso, dell'*iter* burocratico,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere che l'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa possa essere comunicata anche ad un notaio, al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie ed accelerare e semplificare l'*iter* di successione.

**G/1097/3/10**

RUSSO, LEONARDI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo *non-profit* di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale;

pur rappresentando un condivisibile passo in avanti, la subordinazione dell'esonero dai sigilli alla sottoscrizione di una idonea garanzia per i debiti ereditari potrebbe essere suscettibile di dubbi interpretativi rispetto alle modalità di attuazione della misura;

con l'intento di semplificare la disciplina in materia di apposizione dei sigilli e inventario dei beni dell'eredità in capo agli Enti del Terzo Settore, si costringe gli stessi a garantire preliminarmente il valore del bene che ricevono in eredità, aumentando, paradossalmente, le difficoltà che tali enti devono superare per « ricevere » il bene;

l'esigenza di superare l'obbligo di apposizione dei sigilli, peraltro, derivava proprio dalla necessità di una sua concreta attuazione: i possibili effetti positivi dei sigilli vengono, infatti, vanificati dalle tempistiche dilatate dall'apertura della successione, con la conseguenza che l'apposizione (e successiva rimozione) dei sigilli diviene solo un aggravio di tempi e costi per l'ente chiamato all'eredità ed un inutile dispendio di risorse da parte delle Cancellerie;

molto spesso, poi, l'apposizione dei sigilli si rileva meno efficace rispetto alla tutela che un privato riesce a garantire rispetto alla sicurezza di un bene,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire che le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore chiamate all'eredità possano rinunciare all'apposizione dei sigilli senza necessità di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari, salvo i casi in cui siano chiamati all'eredità altri soggetti parimenti meritevoli di tutela.

---

**G/1097/4/10**

RUSSO, LEONARDI

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportu-

nità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo *non-profit* di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);

il quadro normativo delineato dal Codice dei Beni Culturali prevede che un bene immobile o mobile, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, per il solo fatto di appartenere a un Ente del Terzo Settore o, in generale, a persone giuridiche private senza fini di lucro, sia da considerarsi « bene culturale », a prescindere dal suo effettivo valore artistico, storico o architettonico;

tale « presunzione » di bene culturale può essere superata solo a seguito di un lungo e burocratico procedimento di « verifica » disciplinato dall'art. 12 del Codice dei beni culturali, con un considerevole aggravio di costi e lavoro sia per le Soprintendenze sia per gli Enti *non profit* e, nelle more di tale verifica, il bene devoluto per testamento o donazione a favore dell'Ente, essendo ancora « presumibilmente » culturale, è soggetto a tutte le limitazioni previste dagli articoli 53, 54, 55, 59, 60 e 61 del Codice in tema di inalienabilità e prelazione;

l'impianto normativo, così delineato, comporta, di fatto, una compromissione delle attività sociali degli Enti che ricevono un lascito o una donazione, procrastinando di molti mesi la possibilità di alienare i beni « presunti culturali » per ricavarne le provviste economiche da destinare alle attività di interesse generale;

appare di grande importanza semplificare gli oneri burocratici, abbattere i costi e accelerare le tempistiche relativi ai lasciti solidali di cui gli Enti del Terzo Settore entrano in possesso,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad estendere alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la normativa prevista per tutti i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche lucrative) e, in particolare:

eliminare la presunzione automatica di interesse culturale per i beni di proprietà degli Enti non lucrativi pervenuti per successione, con conseguente inversione dell'onere della prova;

prevedere tempistiche più adeguate di esecuzione in relazione alle quali il bene possa essere considerato presuntivamente di interesse culturale, ponendo una data fissa anteriormente alla quale valga la presunzione.

---

**G/1097/5/10**

RUSSO, LEONARDI

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo *non-profit* di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

rendicontare ai singoli contribuenti le scelte che gli Enti del Terzo Settore hanno operato nella gestione delle risorse pubbliche in relazione allo strumento del 5 per Mille non è solo un diritto, ma un dovere che la democraticità dello strumento impone;

l'attuale normativa prevede forme di trasparenza generiche dell'utilizzo del contributo, che non soddisfano le esigenze di trasparenza e comunicazione diretta a cui i cittadini sono abituati nei casi in cui effettuano una donazione agli Enti del Terzo Settore;

lo stesso Garante della *Privacy*, con nota del 5 maggio 2021, ha riconosciuto l'opportunità di rafforzare il rapporto informativo tra l'ente del terzo settore e il donatore del 5 per mille, chiarendo come non ci siano criteri di rischio dal punto di vista della *privacy* nel caso in cui sia il singolo donatore a scegliere se vuole comunicare o meno le proprie anagrafiche all'ente per cui destina il contributo,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire ai contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli Enti cui destinano il 5 per mille, al fine di potenziare la trasparenza di tale strumento e garantire un rapporto più strutturato e qualificato tra Ente e donatore.

---

**Art. 1.****1.1**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo*

1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. ».

---

## 1.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

## 1.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto

degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

---

## Art. 2.

### 2.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale. ».

---

### 2.2

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 2-*bis*. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

**2.3**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi. ».

---

**2.4**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni istituisce, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento. ».

---

**2.5**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'*équipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori. ».

---

**2.0.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**2.0.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMBITO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente. ».

**2.0.3**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo potenziamento iniziative di assistenza  
per i minori a rischio devianza)*

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato. ».

**Art. 3.****3.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole: « della persona minore di età » con le seguenti: « delle bambine, dei bambini e ragazze e ragazzi nel rispetto delle linee guida per la partecipazione di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 12 luglio 2022. ».*

**3.0.1**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folcloristica e agevolazioni a sostegno delle loro attività)*

1. Il presente articolo reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l'associazionismo amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e di gruppi folkloristici quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, si intende:

a) per musica popolare tradizionale l'espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi *folk*;

b) per musica popolare contemporanea l'espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop*, *rock*, elettronica, *rap*, *hiphop* e *trap*;

c) per gruppi folkloristici, tutte quelle realtà culturali che valorizzano e divulgano il patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari e che agiscono mettendo in atto patrimoni culturali di danza, repertori musicali popolari, a cui si collegano elaborazione di fogge, abiti e coreografie.

3. Le associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche, di seguito denominate "Associazioni", sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale, la cultura musicale popolare contemporanea e le tradizioni e usanze popolari.

4. Alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dai commi 7 e 8. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

5. È istituito, presso ciascuna Regione, l'elenco regionale telematico delle associazioni amatoriali di cui al comma 3, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all'elenco medesimo.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*), dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: ", ai formatori";

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche," sono inserite le seguenti: "amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche";

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né alle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche".

8. Alle associazioni amatoriali di cui al comma 3 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

9. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali e per le attività di valorizzazione del patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale, della musica popolare contemporanea e delle tradizioni popolari".

10. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

11. Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui al comma 3, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.

12. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

13. A decorrere dall'anno 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui al comma 3 del presente articolo, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso anche per l'acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 13 e 14, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 64,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede quanto a 49,36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

*Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: « di politiche sociali », inserire le seguenti: « di associazioni amatoriali di musica popolare e folcloristica ».*

---

#### Art. 4.

##### 4.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "enti di carattere privato diversi dalle società" sono aggiunte le seguenti: " , aventi sede legale in Italia o all'estero,". ».

##### 4.2

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: « non superiori a 300.000 » con le seguenti: « non superiore a 500.000 ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), numero 2), sostituire le parole: « 300.000 euro » con le seguenti: « 500.000 euro ».*

##### 4.3

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

**4.4**

SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“*1-bis*. La responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma *2-ter*, è disciplinata dall'articolo 18 del codice civile.

*1-ter*. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano gli enti del Terzo settore senza personalità giuridica, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni solo in via sussidiaria”. ».

---

**4.5**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**4.6**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

« *f-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, senza limiti numerici”;

*f-ter*) all'articolo 35:

1) al comma 3, le parole: “del numero delle associazioni di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“*3-bis*. In deroga a quanto previsto al comma 3, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale composte prevalentemente da

persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro senza limiti numerici." »;

2) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

*l-bis*) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

*c-ter*) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione »;

3) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

« *n-bis*) all'articolo 91, comma 2, le parole: "da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500,00 euro a 2.500,00 euro"; »;

4) dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

« *o-bis*) all'articolo 102, comma 2, la lettera e) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. ».

---

#### 4.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole:*  
« un anno, trascorso il quale », *con le seguenti:* « due anni, trascorsi i quali. ».

---

#### 4.8

SBROLLINI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

« *l-bis*) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis.* I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 nonché

i revisori legali e i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 febbraio 2013, n. 4” ».

---

#### 4.9

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

« *l-bis*) all’articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

“*c-bis*) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

*c-ter*) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione.” ».

---

#### 4.10

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

#### 4.11

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, lettera n), capoverso « 15-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « presente codice » inserire la seguente: « non »;*

b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

**4.12**

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE

*Al comma 1, lettera n), capoverso « 15-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « presente codice » inserire la seguente: « non »;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per i bambini affetti da patologie oncologiche è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ».*

---

**4.13**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, lettera n), capoverso « 15-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « presente codice » inserire la seguente: « non »;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per la protezione, prima accoglienza e presa in carico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».*

---

**4.14**

MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, lettera n), capoverso « 15-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « presente codice » inserire la seguente: « non »;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per il sostegno psicologico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un*

contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

---

#### 4.15

DURNWALDER, PATTON

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. ».

---

#### 4.0.1

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. Gli enti del terzo settore che nella fase di traslazione nel Registro Unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si sono avvalsi, tramite il loro mandatario, dell'accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate per partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2022, sono comunque ammessi al riparto purché per gli enti stessi siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore. ».

---

**Art. 5.**

#### 5.0.1

SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Modifica alla legge 8 novembre 1991, n. 381)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: “lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *l*)”, inserire la seguente: “*o*)”. ».

---

**Art. 7.****7.1**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 57 del Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. La responsabilità solidale di cui al comma 1 non si applica ai soggetti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, alle Fondazioni e alle Associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. ».

---

**7.0.1**

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-*bis*.**

1. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente:

“1-*quinquies*. Ai redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento di cui alla lettera *h*) si applicano, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso di cui all'articolo 9, comma 5, a condizione che il bene immobile sul quale detti diritti insistono sia destinato ad enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale.” ».

---

**Art. 8.****8.0.1**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-*bis*.***(Modifiche al Codice civile)*

1. L'articolo 473 del Codice civile è abrogato.

2. All'articolo 623 del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la sede legale anche attraverso la consultazione di pubblici registri.”. ».

---

### 8.0.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modiche al Codice civile)*

1. All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni”. ».

---

### 8.0.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: “e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” sono soppresse;

b) all'articolo 30, comma 2, le parole: “e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” sono soppresse;

c) all'articolo 56, comma 1, lettera b), le parole: “o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” sono soppresse;

d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librerie, di archivi o di singoli documenti”;

e) all'articolo 59, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti”;

f) all'articolo 60, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall'articolo 61, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.”. »

---

#### 8.0.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)*

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023. ».

---

**8.0.5**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.***(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per mille)*

1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024 ».

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**  
**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SENSI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Viola, direttore generale alla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie (DG CONNECT) della Commissione europea.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SENSI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Roberto Viola, direttore generale alla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie (DG CONNECT) della Commissione europea, sull'intelligenza artificiale**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente SENSI, nel dare il benvenuto al dottor Roberto Viola, direttore della DG CONNECT della Commissione europea, ricorda le au-

dizioni già svolte dalla Commissione diritti umani in merito al rapporto tra intelligenza artificiale (IA) e diritti umani e lascia la parola al direttore Roberto Viola.

Il dottor Roberto VIOLA, nel ringraziare per l'opportunità offerta, presenta l'ambito normativo dell'*Artificial Intelligence Act*, approvato lo scorso 21 maggio dal Consiglio dell'Unione europea, e sottolinea come sia il primo strumento di regolamentazione adottato a livello mondiale.

Illustra i principi che hanno ispirato l'elaborazione del Regolamento e i suoi obiettivi, a partire dalla necessità di mettere il bene comune al centro dell'IA e di farne una tecnologia sicura, trasparente e con una *governance* ben definita, puntando alla mitigazione dei rischi – più o meno elevati e impattanti sulle società – connessi all'utilizzo dell'IA (per esempio attraverso il divieto del cosiddetto *social scoring*, del *web scraping*, del riconoscimento generalizzato delle persone in tempo reale, della profilazione in determinati contesti) e alla tutela dei diritti fondamentali.

Descrive, infine, i meccanismi di controllo e certificazione dei dati e degli algoritmi, della loro formazione e del loro utilizzo, anche attraverso la creazione di standard e l'istituzione di specifici enti regolatori e di supervisione a livello europeo e nazionale.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre al presidente SENSI, i senatori TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

A tutti risponde esaurientemente il dottor Roberto VIOLA.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Viola intervenuto nella seduta odierna e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Vice Presidente*  
SACCANI JOTTI

*indi della Vice Presidente*  
MALPEZZI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione**

**Audizione di Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate**

(Svolgimento e conclusione)

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che il prof. De Lorenzo è accompagnato da David Della Morte Canosci, professore ordinario di nutrizione clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, da Lorenzo Romano, dirigente del Servizio nutrizione clinica e disturbi dell'alimentazione del Policlinico universitario Tor Vergata e da Iole Fantozzi, già I dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, ora

sub-commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Antonino DE LORENZO, *professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria Anna MADIA (*PD-IDP*), in videoconferenza, la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (*FDI*), e, a più riprese, la senatrice Giulia COSENZA (*FDI*) e Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*.

Antonino DE LORENZO, *professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*, nel ringraziare l'auditore per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

Interviene per formulare osservazioni il senatore Antonio IANNONE (*Fdi*).

*La seduta sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,15.*

*AUDIZIONI***Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Audizione del dottor Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Nicola Piacente, accompagnato dal dottor Federico Manotti, sostituto Procuratore della DDAA di Genova, e dal dottor Luca Monteverde, sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Genova.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il Procuratore Piacente per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

ALLEGATO

**Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. D'Agostino Angelo Antonio, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia meridionale. Nei confronti del predetto candidato risulta emesso in data 25 marzo 2016 il decreto del GUP presso il Tribunale di Roma che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), e la prossima udienza dibattimentale innanzi alla II sezione penale del Tribunale di Roma è fissata al 26 giugno 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

2. Falcone Marco, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia insulare. Nei confronti del predetto candidato, in data 11 luglio 2023, è stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 81, 110, 117, 319-*quarter* del codice penale (induzione indebita a dare e promettere utilità). È in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Palermo, con prossima udienza fissata al 26 settembre 2024. Per il medesimo candidato, in data 22 dicembre 2020, è stato inoltre disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 56, 81, 110, 317 del codice penale (tentata concussione). È in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Catania, con prossima udienza fissata al 28 maggio 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

3. Gambino Alberico, candidato al Parlamento europeo per la lista « Fratelli d'Italia » – Circoscrizione Italia meridionale. Con ordinanza del 1° ottobre 2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la decadenza del predetto candidato dalla carica di sindaco del comune di Pagani, ex articolo 143, comma 11, T.U.E.L., essendo divenuta definitiva la sentenza con la quale era stata dichiarata la temporanea incandidabilità di

Gambino, quale amministratore che ha dato causa allo scioglimento del consiglio comunale di Pagani, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2011, ex articolo 143 comma 1, T.U.E.L. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 2, lettera *c*) del codice di autoregolamentazione.

4. Greco Filomena, candidata al Parlamento europeo per la lista « Stati Uniti di Europa » – Circoscrizione Italia meridionale. Nei confronti della predetta candidata, in data 9 gennaio 2024, è stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 353-*bis* del codice penale (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) ed è in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Castrovillari, con prossima udienza fissata al 21 giugno 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

5. Grillo Luigi, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia nord-occidentale. Dal certificato del casellario giudiziale risulta emessa dal GIP del Tribunale di Milano sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 27 novembre 2014, irrevocabile il 19 dicembre 2014, con condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, e con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 5, per i reati di cui agli articoli: 416, commi 1, 2 e 3, del codice penale, (associazione per delinquere); 110, 353, 353-*bis* del codice penale, (turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 319, 321, 353-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 81, comma 2, 353, commi 1 e 2, 353-*bis* del codice penale (turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 319, 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 110, 81, comma 2, 326, commi 1 e 3, del codice penale (utilizzo di segreti d'ufficio). La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e l'articolo 1, comma 2, lettera *e*) del codice di autoregolamentazione.

6. Mazzeo Antonio, candidato al Parlamento europeo per la lista « Partito Democratico » – Circoscrizione Italia centrale. Nei confronti del predetto candidato, in data 5 settembre 2022, risulta emesso dal GUP presso il Tribunale di Roma il decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 216, 219, 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) e la prossima udienza dibattimentale innanzi alla II sezione penale del Tribunale di Roma è fissata al 4 luglio 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1 comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione.

7. Milazzo Giuseppe, candidato al Parlamento europeo per la lista « Fratelli d'Italia » – Circoscrizione Italia insulare. Nei confronti del pre-

detto candidato, in data 22 dicembre 2020, è stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 56, 81, 110, 317 del codice penale (tentata concussione) ed è in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Palermo, con prossima udienza fissata al 26 settembre 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 28 maggio 2024

**Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SEMENZATO**

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

**Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Cerrone**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe CERRONE, *Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Martina SEMENZATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 17 maggio scorso, la Commissione si avvarrà della collaborazione esterna, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della professoressa Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia generale presso l'Università degli Studi di Milano.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 12,40.*





